

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DECRETO FISCALE 2020: LE NOVITA' SALIENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124), recante misure urgenti e indifferibili è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, ed ha come obiettivo principale quello del contrasto all'evasione.

ACCOLLO DEL DEBITO D'IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE - art. 1

La disposizione ferma la possibilità di acollo e di versamento secondo le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge onde prevenire comportamenti fraudolenti, chiarendo che per il pagamento non è consentita la spendita di alcun credito dell'accollante, negando qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto.

Viene, inoltre, specificato che i versamenti disposti in spregio della previsione normativa si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi che potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l'accollante sia coobbligato in solido con l'accollato per l'imposta e gli interessi.

CESSAZIONE PARTITA IVA ED INIBIZIONE COMPENSAZIONI - art. 2

La proposta normativa si pone nell'ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA. A partire dalla data di notifica del provvedimento, ed a seconda della tipologia dello stesso, a detti contribuenti è inibita la possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall'importo, ovvero esclusivamente riferiti all'IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI - art. 3

La proposta normativa intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi. Vengono modificati i presupposti per l'utilizzo in compensazione di crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli a quelli vigenti per i crediti emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli IVA TR.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi di credito superiori a 5.000 euro annui;
- Obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Quest'ultimo requisito si applica anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI - art. 4

Al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 viene aggiunto l'art. 17-bis, il quale prevede che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio (appalto, affidamento, subappalto e, come ricorda la relazione tecnica di accompagnamento, subfornitura ed in tutti gli altri contratti ove si realizza un decentramento produttivo), il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell'appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l'appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.

ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE - art. 4

Il comma 17, punto 3, estende il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (ad esempio macellazione, gestione delle mense aziendali, logistica, ecc.) nell'attività che costituisce il core business aziendale del committente. A tale norma fanno eccezione le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti e società individuati dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 e delle Agenzie per il Lavoro. In sostanza si tratta di un'aggiunta che avviene al comma 6, lettera a-quinquies ove già erano previste le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici, oltre ai subappalti in edilizia.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA - art. 15

La disposizione estende anche all'anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, soggette a comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

A decorrere dal 1° luglio 2020 vige in capo agli esercenti che effettuano operazioni sanitarie (es. farmacie) l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

PRECOMPILATA IVA - art. 16

Viene rimandato al secondo semestre 2020 l'avvio del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate. Considerando che la bozza della dichiarazione annuale Iva relativa al 2020 risulterebbe incompleta, viene precisato che tale documento verrà elaborato dall'Agenzia a partire dai dati del 2021.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE - art. 17

La norma stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

UTILIZZO DEL CONTANTE - art. 18

La norma vigente prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera per un valore complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Per effetto delle nuove norme e del nuovo limite, fissato dapprima a 2.000 euro con decorrenza 1 luglio 2020 - 31 dicembre 2021 e poi a 1000 euro, a decorrere dal primo gennaio 2022, sarà quindi consentito il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente inferiore a 2.000 e 1000 euro (trasferimento massimo consentito in contanti euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, euro 999,99 a decorrere dal 1 gennaio 2022).

ESENZIONE FISCALE DEI PREMI DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ED ISTITUZIONE DEI PREMI SPECIALI PER IL CASHLESS - art. 19

L'art. 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016 prevede che, al fine di incentivare la richiesta di rilascio di documenti di certificazione fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare ad una lotteria mediante l'estrazione a sorte di premi. Con la disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, modificando l'art. 1 comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si esclude dall'imposizione ai fini Irpef e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell'ambito della lotteria nazionale degli scontrini.

SANZIONE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - art. 20

Per effetto della norma il rifiuto del codice fiscale del contribuente o la mancata trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi la sanzione di cui sopra non si applica a coloro che, non essendo dotati di registratore di cassa telematico, comunicano i dati dei corrispettivi tramite il servizio web offerto dall'Agenzia delle Entrate.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI - art. 22

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Con provvedimento del Direttore

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni da inviare per l'ottenimento del credito d'imposta di cui sopra.

SANZIONE PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI TRAMITE CARTA DI CREDITO O DI DEBITO - art. 23

La norma introduce e prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4 del D.L. 179/2012, di un pagamento, di qualsiasi importo, con carta di debito o carta di credito.

Nello specifico, la sanzione prevista sarebbe pari a 30 Euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carta e a seguito di denuncia presentata da parte del consumatore alla Prefettura territorialmente competente.

VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTE - art. 58

L'art. 58 modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.

La norma in esame pertanto modifica la misura dei versamenti, rimodulandola in due rate di pari importo, ma non i termini che rimangono quelli ordinari.

Per i soggetti interessati le rate, a partire dal prossimo 30/06/2020 saranno due di pari importo, ossia del 50 per cento ciascuna.

In maniera transitoria, al momento del versamento del prossimo acconto di novembre 2019, i contribuenti si potranno trovare in queste diverse situazioni:

- coloro che hanno già effettuato il versamento della prima rata, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato), la seconda rata pari al 50%, per cui verserà di fatto in tutto il 90%;
- coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).

Bitonto, 06/11/2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it